

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI

Basi legali

- Ordinanza federale sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995: Artt. 16 e 17;
- Legge sui cani del 19 febbraio 2008: art. 2;
- Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) del 18 aprile 2007.

Obblighi dei detentori

Allevatore (primo proprietario)

Ogni cucciolo dev'essere identificato entro i tre mesi di età e in ogni caso prima di essere ceduto ad un nuovo proprietario (art. 16 cpv. 1 OFE). Questo compito spetta quindi ad ogni proprietario di cani in caso di cucciolata, indipendentemente se si tratta di allevamenti professionali o di cani di famiglia.

Per l'identificazione è necessario ricorrere ad un veterinario che esercita su suolo svizzero. Ogni cane viene munito di un microchip che reca un numero individuale a livello internazionale. Una volta identificato l'animale, il veterinario lo notifica alla banca dati ANIS che registra il cane nell'anagrafe canina nazionale a nome dell'allevatore.

Nel caso l'animale fosse ceduto a nuovo detentore all'estero, l'allevatore dovrà notificare i dati del nuovo detentore alla banca dati ANIS.

Nuovo detentore (acquisto cane in Svizzera)


Chi acquista un cane (nuovo detentore), entro 10 giorni dall'entrata in possesso dell'animale, deve notificare il cambiamento di proprietà direttamente alla banca dati ANIS utilizzando l'apposito modulo ricevuto dal precedente proprietario.

Se non dispone del modulo, il nuovo detentore deve inviare alla banca dati ANIS una copia del libretto delle vaccinazioni o del passaporto del cane, con i seguenti dati:

- numero del microchip;
- dati riguardanti l'animale;
- cognome e nome del precedente proprietario;

- cognome, nome, indirizzo e numeri di telefono del nuovo detentore.

La procedura di identificazione è riassunta nello schema seguente:



Nuovo detentore (acquisto cane all'estero)

In base all'Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia del 18 aprile 2007 (OIAC), i cani importati dall'estero devono essere:


- o identificati con **microchip** (art. 8 cpv. 1);
- o accompagnati da un **passaporto** per animali da compagnia (art. 9 cpv. 1)
- o **vaccinati** contro la rabbia (art. 14 cpv. 2);

Per i cani importati da paesi ad elevato rischio di rabbia sono imposti requisiti aggiuntivi quali, ad esempio, la vaccinazione antirabbica con prelievo di sangue per analisi (titolazione anticorpi). Per maggiori informazioni rimandiamo al sito dell'UVC (www.ti.ch/vet).

Al passaggio della frontiera l'animale deve essere regolarmente sdoganato. Entro 10 giorni dall'importazione il proprietario deve presentare il cane ad un veterinario che esercita su suolo svizzero per la notifica dell'animale alla banca dati ANIS. In questo caso il veterinario rileva i dati del pro-

prietario e del cane, con relativo numero di microchip impiantato all'estero.

La procedura di identificazione è riassunta nello schema seguente:



Notifica di altre modifiche

Altre modifiche quali ad esempio il cambiamento di indirizzo o il decesso del cane devono essere notificate entro 10 giorni alla Banca dati ANIS secondo le seguenti modalità:

- **Online:** connettersi alla banca dati ANIS con il proprio account e NIP; inserire la data di decesso / il nuovo indirizzo
- **Per telefono:** contattare la banca dati ANIS al numero 031 371 35 30. Tenere a portata di mano il numero microchip
- **Per posta:** inviare ad ANIS i dati del cane, il numero del microchip e la data di decesso / il nuovo indirizzo
- **Per Fax:** stessa documentazione che per posta al numero 031 371 35 39
- **Per e-mail:** stessa documentazione che per posta a info@anis.ch.